

Comune di Santa Maria a Vico

Provincia di Caserta

ORDINANZA

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
149	11-11-2020

OGGETTO:	EMERGENZA DA VIRUS SARS-COV-2. ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DELL' EPIDEMIA SUL TERRITORIO COMUNALE.
-----------------	---

OGGETTO: EMERGENZA DA VIRUS SARS-COV-2. ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DELL' EPIDEMIA SUL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da

SARS-COV-2 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che, in data 11 marzo 2020, l'epidemia è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale.

Visto le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visto il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 03 novembre 2020 ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Visto:

- l'art. 32 della Costituzione.;
- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 11 marzo 2020 ed i successivi fino, da ultimo, a quelli in data 13 ottobre, 18 ottobre 2020 e 3 novembre.

Rilevato:

- che sul territorio del comune di Santa Maria a Vico si è registrato un incremento dei contagiati nell'arco degli ultimi 15 giorni pari a 5,71 ovvero si è passati da 55 contagiati, dato ASL del 24.10.2020, a 314 contagiati, dato ASL del 09.11.2020;
- che, nonostante le ripetute raccomandazioni, perdurano sugli spazi pubblici del Paese assembramenti di persone, soprattutto ragazzi, che non rispettano il distanziamento interpersonale e l'obbligo dell'uso della mascherina, misure obbligatorie per contenere l'espandersi del virus Sars-Cov-2;
- che, se dovesse permanere il tasso di crescita registrato nell'ultimo periodo, fra 15 giorni avremo circa il 13% della popolazione residente infettata.

Ritenuto necessario, al fine di contenere l'epidemia:

1. integrare sul territorio comunale, le limitazioni imposte al comma 3 dell' art. 1 del DPCM del 3 Novembre 2020, trasformando in ordine le raccomandazioni in esso contenute;
2. chiudere l' accesso al pubblico di tutti i parchi e giardini del paese ai sensi del comma 4 dell' art. 1 del DPCM del 3 Novembre 2020
3. vietare il mercato comunale ed in generale lo stazionamento di persone su tutte le aree pubbliche.

Visto il comma 3 dell' art. 1 del DPCM del 3 Novembre 2020 che così dispone "*3. Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi*".

Visto il comma 4 dell' art. 1 del DPCM del 3 Novembre 2020 che così dispone "*4. Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private*".

Dato atto che la presente ordinanza è stata comunicata e condivisa con sua eccellenza il Prefetto di Caserta, al quale è stata preventivamente trasmessa in bozza.

Evidenziato che per le attività didattiche, sospese fino al 14 Novembre, saranno adottati gli opportuni provvedimenti a seguito delle determinazioni che saranno assunte dalle autorità regionali e nazionali, ognuno per quanto di competenza.

Richiamate, qui, tutte le disposizioni nazionali e regionali, finalizzate al contenimento del contagio dal virus Sars-Cov-2.

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

Per i motivi descritti in narrativa e fermo restando le misure restrittive nazionali e regionali vigenti, **con efficacia dalle ore 05:00 del 13 Novembre 2020 e sino alle ore 22:00 del 4 Dicembre 2020, sul territorio del Comune di Santa Maria a Vico, le seguenti misure restrittive:**

1. La chiusura di tutti i parchi gioco.
2. La chiusura del mercato settimanale.
3. Il divieto di ospitare in casa per riunioni, cene, pranzi, visite e qualsivoglia altra causa persone non conviventi.
4. Il divieto di ogni spostamento dal lunedì alla domenica e dalle ore 05:00 alle ore 22:00. Sono consentiti i soli spostamenti motivati da:
 - a. comprovate esigenze lavorative o di studio;
 - b. da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
 - c. per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi dalle normative regionali e nazionali. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale fattispecie gli spostamenti per recarsi presso le attività commerciali non chiuse e luoghi di culto, etc.

Lo spostamento di più di una persona insieme non convivente deve essere giustificato da comprovate ragioni di necessità.

5. Il divieto di stazionamento ai pedoni su strade, piazze e in generale su tutte le aree pubbliche essendo consentito solo il transito ai sensi del punto 4 ed il conseguente divieto di utilizzo delle panchine comunali.
6. La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42, c. 1, del D.lgs. 33/2013 ed inoltre la trasmissione in copia:
 - a. al Prefetto;
 - b. al Comando della Polizia Locale;
 - c. alla locale stazione dei Carabinieri;
 - d. al Commissariato di Polizia di Maddaloni;
 - e. alla Cabina di Regia per l'Emergenza COVID presso la Regione Campania.

DA'ATTO

Che le misure adottate con la presente integrano e non sostituiscono le misure di contenimento del contagio adottate dagli organi statali e regionali.

Che la violazione alle disposizioni della presente ordinanza sarà sanzionata ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con la legge di 22 maggio 2020, n. 35, con sanzioni amministrative da euro 400 a euro 1.000.

Che l'onere di dimostrare la sussistenza delle situazioni che consentono gli spostamenti nei periodi di cui al punto 4 della presente incombe sull'interessato, il quale potrà assolvervi producendo un'autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, e utilizzando, a tale scopo, il modulo appositamente predisposto, in dotazione agli operatori delle Forze di polizia.

AVVISA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Santa Maria a Vico li 11.11.2020

Il Sindaco
Andrea Pirozzi

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.